



Berna, 12 ottobre 2011

Destinatari:

Partiti politici
Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna
Associazioni mantello dell'economia
Altre cerchie interessate

Progetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero: avvio della procedura di consultazione esterna

Gentili Signore, egregi Signori,

In data 12 ottobre 2011, il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di consultare i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna che operano a livello nazionale, le associazioni mantello dell'economia che operano a livello nazionale, le cerchie interessate dall'avamprogetto nonché eventuali altri cerchie

Il presente avamprogetto ha l'obiettivo di disciplinare le prestazioni di sicurezza fornite dalla Svizzera all'estero, contribuendo a preservare la sicurezza interna ed esterna e la neutralità della Svizzera, a mettere in atto gli obiettivi di politica estera e a garantire il rispetto del diritto internazionale. A tal fine prevede di vietare *ex lege* alcune attività, di instaurare un regime di divieti che l'autorità federale competente potrà emanare in casi concreti e di sottomettere qualsiasi attività fornita dalla Svizzera all'estero a una procedura di dichiarazione preliminare.

L'avamprogetto si applicherà alle persone e alle società che forniscono dalla Svizzera delle prestazioni di sicurezza private all'estero o che esercitano, in Svizzera, una prestazione in rapporto con prestazioni di sicurezza fornite all'estero. Prevede di vietare *ex lege* la partecipazione diretta alle ostilità nel quadro di un conflitto armato (divieto di «mercenarismo») e le attività in relazione con una partecipazione diretta alle ostilità (divieto di costituire in Svizzera un «esercito di mercenari») o con una violazione grave dei diritti dell'uomo. Per controllare le attività che sono esercitate all'estero, l'avamprogetto prevede che le società presentino una dichiarazione obbligatoria all'autorità competente. Questa vieterà le attività contrarie agli obiettivi della legge. Il Consiglio federale potrà tuttavia accordare un'autorizzazione eccezionale se un interesse pubblico è ritenuto preponderante. Per contro, le società potranno fornire all'estero le prestazioni non problematiche.

L'avamprogetto di legge si applica inoltre alle autorità federali che delegano a una società di sicurezza l'esecuzione dei compiti di protezione all'estero o che ricorrono ai servizi di una simile società. L'avamprogetto definisce le condizioni di impiego.

Vi trasmettiamo in allegato l'avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero e il relativo rapporto esplicativo. Ulteriori copie possono essere richieste



all'indirizzo seguente: <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>

Vi invitiamo a inviare il vostro parere entro il **31 gennaio 2012** al seguente indirizzo:

Ufficio federale di giustizia
Ambito direzionale Diritto pubblico
Settore Progetti e metodologia legislativi
Bundesrain 20
3003 Berna

o al seguente indirizzo di posta elettronica: jonas.amstutz@bj.admin.ch

In caso di domande potete rivolgervi a: Simone Füzesséry (031 322 47 59; simone.fuzessery@bj.admin.ch) o Marc Schinzel (031 322 35 41; marc.schinzel@bj.admin.ch).

Ringraziandovi anticipatamente, porgiamo distinti saluti.

Simonetta Sommaruga
Consigliera federale

Allegati

- Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (d/f/i);
- Rapporto esplicativo (d/f/i)